Accordo di cooperazione con la Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga
A.C. 2421

Dossier n° 195 - Schede di lettura
23 giugno 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2421
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	28 maggio 2014
assegnazione:	3 giugno 2014
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio

Contenuto dell'accordo

L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009, si compone di **16 articoli** e sancisce l'impegno dei due Paesi a intraprendere ogni attività e intensificare gli sforzi comuni per contrastare la criminalità organizzata, il terrorismo ed il narcotraffico.

L'intesa si basa, essenzialmente, sulla previsione di un costante scambio informativo, finalizzato alla cooperazione bilaterale nelle materie d'interesse comune ai due Paesi. Al fine di rafforzare la cooperazione, valutare l'attività bilaterale e individuare gli obiettivi da perseguire, l'Accordo prevede consultazioni regolari tra i rappresentanti dei Ministeri dell'interno (**articolo 1**).

Lo scambio informativo sarà garantito, tra l'altro, attraverso lo scambio di ufficiali di collegamento e l'utilizzo dei collegamenti telematici (**articolo 2**).

Il meccanismo di collabroazione prevede che ciascuna delle parti possa attivare presso l'altra procedure di indagine in materia di criminalità e terrorismo, a cui, nel rispetto delle normative nazionali e fatti salvi gli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'altra parte dà immediatamente seguito (**articolo 3**).

Le Parti si impegnano alla reciproca consultazione per l'adozione di posizioni comuni e azioni concertate in tutti i fori internazionali in cui si discute di problematiche attinenti alla criminalità organizzata (**articolo 4**).

L'Accordo stabilisce, quindi, disposizioni specifiche concernenti la collaborazione nei settori della lotta al terrorismo (**articolo 5**).

L'**articolo 6** prevede che le parti concordino che la cooperazione venga estesa alla ricerca di persone perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di pena.

L'**articolo 7** precisa gli ambiti della collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, che investe, tra l'altro, l'immigrazione clandestina, il traffico di esseri umani, il traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale strategico e nucleare, il riciclaggio di denaro nonché la falsificazione di documenti, denaro e valori.

Gli aspetti relativi alle materie oggetto della cooperazione nella lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori sono speficicati dall'**articolo 8**, prevedendo, tra l'altro, la programmazione di corsi di formazione congiunti sulle tecniche investigative nonché scambi di esperienze e di conoscenze riguardanti normative, mezzi tecnici e metodologie utilizzate nell'azione di contrasto ai suddetti fenomeni.

Viene inoltre previsto che le richieste di cooperazione contengano una sintetica descirizione degli elementi che la giustificano (**articolo 9**).

Una adeguata tutela è riservata, dall'**articolo 10**, alle informazioni e ai dati sensibili, che potranno essere scambiati conformemente al diritto interno di ciascuna Parte.

Il successivo **articolo 11** disciplina le condizioni che possono determinarne il rifiuto, anche parziale di aderire alle richieste di collabroazione e assistenza.

I nominativi dei rispettivi punti di contatto saranno comunicati dalle parti entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo (**articolo 12**).

Eventuali controversie su aspetti interpretativi e sulla corretta applicazione dell'Accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici (articolo 13), mentre il successivo **articolo 14** precisa che l'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi e derivanti dagli altri accordi internazionali.

La lingua individuata dall'**articolo 15** per il funzionamento dell'Accordo è l'inglese.

Sono, infine, disciplinate le procedure volte ad apportare, d'intesa, eventuali emendamenti al testo e individuate le modalità di entrata in vigore dello stesso (a**rticolo 16**). Lo stesso articolo stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata, con possibilità di recesso, da comunicarsi all'altra Parte almeno sei mesi prima.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011 si compone di quattro articoli.

Gli **articoli 1 e 2** contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'**articolo 3** reca la norma di **copertura finanziaria**.

Il comma 1, modificato dal Senato che ha aggiornato al 2014 la decorrenza dell'onere e della relativa copertura, individua gli oneri del provvedimento in 122.577 euro annui, a decorrere dal 2014. A tali oneri di provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi di ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Si segnala la necessità di aggiornare la decorrenza degli oneri e della copertura finanziaria alla'anno corrente.

In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, commi 12 e 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4** reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato della **Relazione tecnica**, dell'**Analisi tecnico-normativa** (ATN) e dell'**Analisi dell'impatto della regolamentazione** (AIR).

L'**Analisi tecnico-normativa** precisa che l'Accordo risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato, il terrorismo ed il traffico di droga.

L'Accordo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.

L'intervento è compatibile con i princìpi costituzionali e, poiché rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione, è necessaria una legge di ratifica.

L'ATN evidenzia che l'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni sulle sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla Cooperazione internazionale

nella lotta contro il crimine organizzato, nonché nella Convenzione contro la criminalità organizzata firmata a Palermo il 12 dicembre 2000.

Non vengono evidenziate incompatibilità con l'ordinamento europeo, né risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia o indicazioni giurisprudenziali della CEDU.

L'**AIR** ricorda che i negoziati per la definizione dell'accordo hanno avuto inizio nel 2002, allo scopo di completare la rete di intese internazionali silate nell'area.

L'analisi precisa inoltre che era stata valutata, ma non ritenuta congrua l'opzione di non intervento, in assenza di un accordo analogo del Governo italiano con il Governo estone.

L'AIR ricorda che il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo e procederà alla relazione di verifica dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle parti, nonché dell'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.